

Comune di POMARANCE

Provincia di Pisa



Regolamento comunale della TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 30/01/1995.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 86 del 28/12/1995.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 04 del 03/02/1996.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 90 del 30/11/1996.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 05 del 27/02/1997.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 09 del 16/01/1998.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 03 del 28/02/2002.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 31/03/2003.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 28/03/2007.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 03 del 18/03/2008.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 09 del 26/03/2009.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 15/04/2010.**
- **Rettifica allegati alla deliberazione precedente con deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 26/07/2010.**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 10/03/2011.**

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuali dall'art. 2, comma 3°, del DPR 10.09.1982, n° 915, e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dal DLgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dal Decreto Legislativo di cui all'articolo precedente, al quale si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

b) parti comuni del condominio di cui al numero 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) abitazioni prive di utenze di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Per le casistiche di inutilizzabilità di cui alle precedenti lettere d) ed e) detto requisito deve essere fatto risultare anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa a termine di legge, su modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, da presentare al Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio della condizione di inutilizzabilità.

L'obbligo dichiarativo si considera comunque adempiuto, come da pratica consolidata, qualora il contribuente abbia presentato, nei termini di legge, uno dei due documenti di cui al comma precedente.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma di legge.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura del 30% della tariffa prevista, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani

interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio, stabilito ai sensi di legge, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3), del DPR 10.09.1982, n° 915.

1 bis - Le tariffe per ogni categoria sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per categoria.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 500 mt.. Tale distanza è determinata con riferimento al più breve percorso, carrabile o pedonale, necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.

4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 30 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la

frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del comma 2.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dei commi 3, 4, 5.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del e. e. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93, e successive modifiche e integrazioni.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Ai fini dell'applicazione della tassa i locali e le aree con omogenea potenzialità di rifiuti sono classificati nelle seguenti categorie:

1- Locali destinati ad uso di abitazioni private (compresi accessori e pertinenze).

1a: Locali destinati ad uso di abitazioni private (compresi accessori e pertinenze escluse le categorie catastali C2 e C6).

1b: Locali destinati ad uso di abitazioni private (accessori e pertinenze) classificati nelle categorie catastali C2 e C6.

2- Locali destinati ad uso di uffici professionali e commerciali (studi professionali, uffici e locali adibiti ad uso assimilabile; sedi, succursali, agenzie di banche e società industriali, istituti di assicurazione, esattorie e simili; ecc.).

3- Locali destinati ad esercizi pubblici e attività di commercio di beni alimentari e/o deperibili:

3a: attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, mense, ecc.);

3b: bar, pasticcerie, gelaterie, generi alimentari, pescherie, macellerie, frutta e verdura, fiorai, ecc.).

4- Locali destinati ad altri esercizi commerciali.

5- Locali destinati a stabilimenti industriali.

6- Locali adibiti a botteghe artigiane, laboratori artigiani, magazzini destinati a ricovero attrezzi e materiali per la lavorazione. -

7- Locali destinati a teatri, cinematografi, sale da ballo, circoli ed altri luoghi simili. Palestre e locali destinati ad attività sportiva in genere.

8- Locali destinati ad alberghi e convitti, residence, pensioni, agriturismo ed attività turistiche e ricettive in genere.

9- Locali destinati a scuole, asili, istituti professionali, sedi di partiti, sindacati, associazioni culturali, sportive, di assistenza e beneficenza e simili.

10- Aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

10a: Aree scoperte a uso privato ove possono prodursi rifiuti (campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, ecc) escluse le aree scoperte operative di attività industriali e artigianali.

10b: Aree scoperte operative di attività industriali e artigianali.

Art. 9 Bis

1. In relazione ai parametri di commisurazione della tassa di cui all'art. 6 del presente regolamento, sono stabiliti nella seguente misura i coefficienti di produttività quantitativa di rifiuti per categoria:

CATEGORIA 1: 1

Categoria 1a: 1

Categoria 1b: 0,90

CATEGORIA 2: 2,2

CATEGORIA 3:

Categoria 3 a: 3,1

Categoria 3b: 2,5

CATEGORIA 4: 2,5

CATEGORIA 5: 2,0

CATEGORIA 6: 2,6

CATEGORIA 7: 1,6

CATEGORIA 8: 1,8

CATEGORIA 9: 0,9

CATEGORIA 10: 0,945

Categoria 10a: 0,945

Categoria 10b: 0,69

Art. 10 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

2) Gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione.

Art. 11 Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

a) abitazione con unico occupante: 30%;

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30%;

d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), comma 3, dell'art. 66 del DLgs. 507/93, risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;

e) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del DLgs. 507/1993: 30%;

f) esercizi commerciali adibiti alla vendita al dettaglio di generi di prima necessità (ancorché non esclusiva) siti in località con popolazione residente inferiore a 300 abitanti e dove non sono ubicati altri esercizi commerciali adibiti alla vendita al dettaglio degli stessi prodotti: 50%;

g) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), individuate ai sensi del Decreto legislativo n° 460/97: 30%;

h) abitazione con due occupanti, ultrasessantenni, con reddito I.S.E.E. complessivo annuale inferiore a € 10.329,14: 30%;

i) utenti che hanno acquisito dal Comune un composter in comodato gratuito e che praticano compostaggio debitamente certificato: 10%.

Tale riduzione si applica alle utenze domestiche per l'abitazione di residenza e relative pertinenze, nonché alle utenze non domestiche, ricadenti nelle categorie 3a, 3b e 8 di cui all'art. 9 del presente regolamento, che praticano il compostaggio come sopra specificato nell'ambito della loro attività, per i locali interessati da detta pratica. La riduzione è unica anche in caso di possesso di più composters.

Essa si applica a richiesta degli interessati e con le modalità riportate nei commi successivi.

Condizione per la sua applicabilità è che il contribuente sia in regola con i pagamenti della tassa per gli ultimi cinque anni, fatte comunque salve le verifiche sulla regolarità dell'imponibile dichiarato.

La mancata certificazione del composter o la decadenza della stessa comporta automaticamente la revoca dell'agevolazione di cui al presente punto, fermo restando l'obbligo per il contribuente di dichiarare ogni variazione alle condizioni in precedenza dichiarate, a norma di legge e del presente regolamento.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Ai fini della documentazione inerente al reddito I.S.E.E. indicato al comma 1 lettera h) del presente articolo, i soggetti interessati devono allegare alla domanda di cui sopra, copia della certificazione I.S.E.E. relativa ai redditi dell'anno precedente. Ai fini della documentazione inerente all'unico occupante, di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, i soggetti interessati devono allegare alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa a termine di legge, su modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, attestante la condizione di fatto di unico occupante dei locali detenuti.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il venti gennaio il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 76 di cui al sopra citato Decreto Legislativo.

4. Il contribuente che, in sede di accertamento delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti effettuate dal Comune ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo n° 507/93 e successive modificazioni, ometta, in tutto o in parte, la presentazione dei documenti richiesti dall'Ente, soggiace, oltre che alle sanzioni di legge, anche alla revoca della agevolazione concessa per tutte le annualità accertabili.

Art. 12
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione stabilita dal Comune si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13
Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 del presente regolamento devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune, sugli appositi modelli dallo stesso messi a disposizione, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse, nonché le condizioni che danno diritto alle riduzioni di cui all'art. 11 e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al terzo periodo dell'art. 5 comma 2.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;

b) elementi identificativi nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

e) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati

la denominazione, lo scopo sociale od istituzionale dello stesso, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione, gli identificativi catastali e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati, nonché la loro ripartizione interna;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 13bis RISCOSSIONE

1. A partire dall'01/01/2007 il versamento della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non dovrà essere effettuato tramite il Concessionario della riscossione, ma dovrà essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Pomarance oppure direttamente presso gli sportelli della Tesoreria comunale.

2. Tale forma di riscossione si applica sia ai versamenti ordinari della tassa che a quelli conseguenti all'attività di accertamento dell'ufficio tributi.

3. La riscossione della tassa, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, avverrà mediante emissione di avvisi di pagamento. Tali avvisi saranno bonari e dovranno essere pagati in n° 2 rate bimestrali, o in soluzione unica entro il termine stabilito per la seconda rata, per la riscossione ordinaria; dovranno invece essere pagati in n° 4 rate, o in soluzione unica entro il termine stabilito per la prima rata, per la riscossione a seguito di controlli d'ufficio. Di tali 4 rate, la prima avrà scadenza entro 60 giorni dalla data di notifica dell'accertamento relativo, le altre 3 avranno cadenza mensile.

4. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, dell'avviso bonario di cui al comma precedente relativo alla riscossione ordinaria, il Comune provvede all'emissione di formale richiesta di pagamento in unica rata. Tale richiesta è notificata al contribuente comprensiva delle relative spese di notifica, a suo carico, assegnando il termine di sessanta giorni dalla data della notifica stessa per l'effettuazione del versamento.

5. In caso di permanente morosità del contribuente nei confronti del quale sia stata espletata la procedura di cui al comma precedente, il Comune provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste per legge.

6. La riscossione coattiva della tassa sarà svolta mediante la procedura di cui al R.D. n° 639 del 14 aprile 1910 o mediante affidamento al concessionario della riscossione

competente, che la effettua secondo la procedura prevista in materia dalla normativa vigente.

Art. 14

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali comunicano periodicamente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli emigrati, immigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di agibilità ed abitabilità rilasciati;
- ufficio polizia municipale: elenco delle denunce di cessione fabbricati pervenute, nonché le copie delle autorizzazioni rilasciate per le attività commerciali, agrituristiche e ricettive;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;
- settore gestione del territorio: elenco dei soggetti che hanno acquisito o perso il requisito della certificazione del compost.

Art. 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, del DLgs. di cui al comma precedente.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 16

Rimborsi

1. Per l'esecuzione degli sgravi e dei rimborsi, il Comune procede in conformità con quanto disposto dall'art. 75 del DLgs. 507/93.

1bis. Gli eventuali rimborsi derivanti da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art. 17 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 18 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 19 Accertamento e contenzioso

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge previste in materia.

2. Il contenzioso è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo n° 546/92 e successive modificazioni.

Art. 20 Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 21

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle per le quali è prevista legislativamente una diversa decorrenza.
2. Le riduzioni facoltative previste dai commi 3,4,5 e 6 dell'articolo 66 del DLgs. 507/1993, e successive modifiche e integrazioni, come determinate dal presente Regolamento, entreranno in vigore dal 01.01.1996 per non alterare gli equilibri del bilancio comunale, la cui data di approvazione per il 1995 non consente di valutare preventivamente l'entità delle richieste relative presentate per il 1995, ed in quanto le stesse, poiché inerenti norme di nuova introduzione, non risultano quantificate e quantificabili a priori.
- 2bis. La riduzione prevista dall'art. 11 comma 1 lettera h), come determinata nel presente regolamento, entrerà in vigore dal 01.01.2004 per consentire di valutare preventivamente l'entità della stessa, al fine di effettuarne la precisa quantificazione in sede di bilancio di previsione. Per tale prima applicazione il termine di presentazione delle relative richieste di riduzione è fissato al 31.10.2003.
3. Sono recepite le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 410 del 29.11.1997 in relazione alla imponibilità delle superfici scoperte operative e all'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili per gli anni 1997 e 1998, salvo diversa disciplina normativa.
4. Per l'anno 2003 il termine per la presentazione delle richieste di riduzione di cui all'art. 11, comma 1 lettera g) è fissato al 31/05/2003.